

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018 - 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Relazione.

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale, all’art. 49 dispone che “gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge.” Lo stesso articolo nel recepire taluni articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento, non ha inserito l’art. 169 di tale decreto che disciplina il Piano esecutivo di gestione.

Il comma 1 dell’art. 54 della citata legge provinciale prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”. Valgono le disposizioni contenute nel principio contabile concernente la programmazione di bilancio – punto 10 – inerenti il Piano Esecutivo di Gestione.

Va anche ricordato che dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs. 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza.

Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, ha previsto l’opportunità di prorogare il termine per l’approvazione del bilancio di previsione e dei documenti allegati dei Comuni, fissandolo in conformità all’eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale, e comunque non oltre il 31 marzo 2018.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27.02.2018, immediatamente esecutiva, è stato adottato provvedimento avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020”;

Ora, con la definizione del Piano Esecutivo di Gestione, vengono affidate le risorse ai Responsabili di area e di servizio, in base alle previsioni economico - finanziarie del Bilancio annuale e del Documento Unico di Programmazione, in base alle competenze loro affidate dallo Statuto comunale, dal Regolamento di contabilità e dalla Organizzazione interna disposta con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 3 del 12.01.2016 (individuazione e organizzazione delle aree di primo livello) e n. 71 del 29.02.2016 (approvazione della struttura di secondo livello), deliberazioni queste ultime che saranno a breve adeguate in base alle nuove esigenze organizzative.

Il PEG rappresenta lo strumento con il quale la Giunta comunale definisce le azioni, gli obiettivi e le attività necessarie ad attuare le scelte programmatiche dell’Ente, attraverso

l'attività gestionale che viene affidata alla struttura burocratica. Alla Giunta e al Consiglio rimane la competenza ad adottare atti gestionali e di spesa, mediante apposite deliberazioni, qualora la normativa lo preveda espressamente, oltre al potere di emanare atti di indirizzo e direttive specifiche anche in aggiunta e integrazione a quelle previste nel PEG. Inoltre, la Giunta comunale con l'approvazione del PEG può riservarsi la competenza a deliberare, assumendo i conseguenti impegni di spesa, su determinate materie o specifici atti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 del D.P.Reg 1 febbraio 2005, n. 2/L.

L'attribuzione delle risorse finanziarie di bilancio ai Responsabili di Area e di Servizio avviene tramite il PEG sia individuando in corrispondenza di ogni Missione e Programma di Bilancio il relativo Centro di responsabilità, sia mediante l'articolazione dei macroaggregati di spesa che le categorie di entrata in capitoli, i quali a loro volta vengono assegnati ai Responsabili di Procedura che possono differire dal Centro di Responsabilità cui è assegnato il Servizio di bilancio di riferimento del capitolo. In tal caso, a prevalere è il Responsabile di Procedura al quale è assegnato il singolo capitolo. Qualora determinati capitoli di spesa siano riservati alle deliberazioni della Giunta comunale, il Responsabile di Procedura indicato fa riferimento a tale organo mentre il Centro di Responsabilità all'area cui compete l'istruttoria dei provvedimenti e l'assunzione degli atti conseguenti alla deliberazione.

Ai Responsabili di Servizio preposti agli stessi, vengono pure attribuiti gli obiettivi gestionali con indicate le azioni e gli interventi necessari per il loro raggiungimento. Gli obiettivi gestionali sono coerenti con i programmi illustrati nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 10 del 27.02.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;

Vista la deliberazione n. 3 del 12.01.2016 del Commissario Straordinario di individuazione del personale preposto alle strutture di primo livello;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario n. 71 del 29.02.2016 di approvazione della struttura organizzativa di secondo livello, nella quale vengono individuati i servizi in cui si articola il nuovo Comune di Ville d'Anaunia;

Dato atto che tali deliberazioni dovranno, entro breve termine, essere adeguate alle nuove esigenze organizzative riguardanti prioritariamente il Servizio Tecnico comunale;

Considerato che successive deliberazioni del Commissario straordinario n. 72, n. 73 e n. 74 del 29.02.2016 sono state istituite all'interno dell'organizzazione del Comune ai sensi degli artt. 129 e 130 del CCPL 20.10.2005, le Posizioni Organizzative per la figure di Responsabile Servizio Finanziario, Responsabile Servizi ai cittadini e Responsabile Servizio Edilizia Privata, per lo svolgimento di funzioni di organizzazione e coordinamento dell'attività dei vari settori;

Richiamate le deliberazioni n. 51, n. 52 e n. 53 del 27.07.2016 con le quali le succitate Posizioni Organizzative sono state rinnovate fino al 31.07.2018;

Richiamato l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nei documenti di programmazione;

Ravvisata la necessità di procedere celermente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018, strumento idoneo a consentire un rigoroso e

regolare avvio delle procedure finanziarie volte al funzionamento dei servizi comunali essenziali;

Visti gli elaborati che compongono il Piano Esecutivo di Gestione, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

- All. 1) suddivisione del bilancio (entrata e spesa) per Servizi, con attribuzione ai Responsabili degli stessi delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi propri del Servizio;
- All. 2) obiettivi gestionali individuati dalla Giunta comunale per ogni Servizio, risorse umane e strumentali assegnate, parte descrittiva contenente le competenze dei rispettivi responsabili.

Precisato che per alcune tipologie di spesa, caratterizzate da elementi di particolare discrezionalità e/o per le quali la descrizione del capitolo di PEG non risulta esaustiva, viene disposto che le determinazioni di spesa siano adottate dal responsabile di Servizio, previa deliberazione di indirizzo da parte degli Organi comunali competenti, salvo che la spesa non derivi da disposizioni normative o regolamentari, da altro documento programmatico o da altri specifici provvedimenti deliberativi;

Vista ed esaminata la proposta di Piano Esecutivo di Gestione presentato ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Contabilità;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Tuenno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2000 e s.m., in vigore ai sensi dell'art. 10 c. 4 della Legge Regionale n. 20 del 24 luglio 2015 istitutiva del nuovo Comune di Ville d'Anaunia;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L s.m.;

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L s.m.;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018-2020, come rappresentato dai documenti allegati che costituiscono parte integrante del presente atto (allegato n. 1 e allegato n. 2), con cui vengono affidate le risorse finanziarie e strumentali ai responsabili di Area e di Servizio;
2. di assegnare sulla base dell'articolazione del P.E.G.:
 - a) la responsabilità di tipo economico al Funzionario responsabile del centro di Responsabilità (C/R) a cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutti i fattori produttivi

valorizzati nella spesa, nonché l'adozione degli atti di gestione che non siano affidati ad altro soggetto gestore;

b) la responsabilità di tipo finanziario e procedimentale al Funzionario responsabile del centro gestore (Responsabile di Procedura - R/P), in quanto legata allo svolgimento delle attività di supporto, compresa l'adozione degli atti di gestione;

3. di assegnare, secondo i criteri risultanti dal P.E.G., le dotazioni relative ai residui presunti iniziali elencate, capitolo per capitolo, in apposito elenco conservato presso il Servizio Finanziario – Ufficio Ragioneria. Tali dotazioni verranno aggiornate in via definitiva a seguito della deliberazione da adottarsi da parte della Giunta Comunale di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. dd. 01.02.2005, n. 3/L;
5. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.